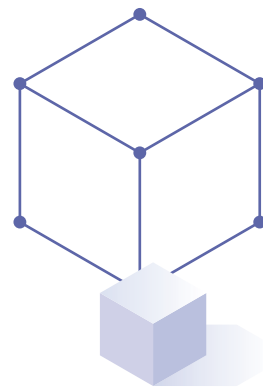
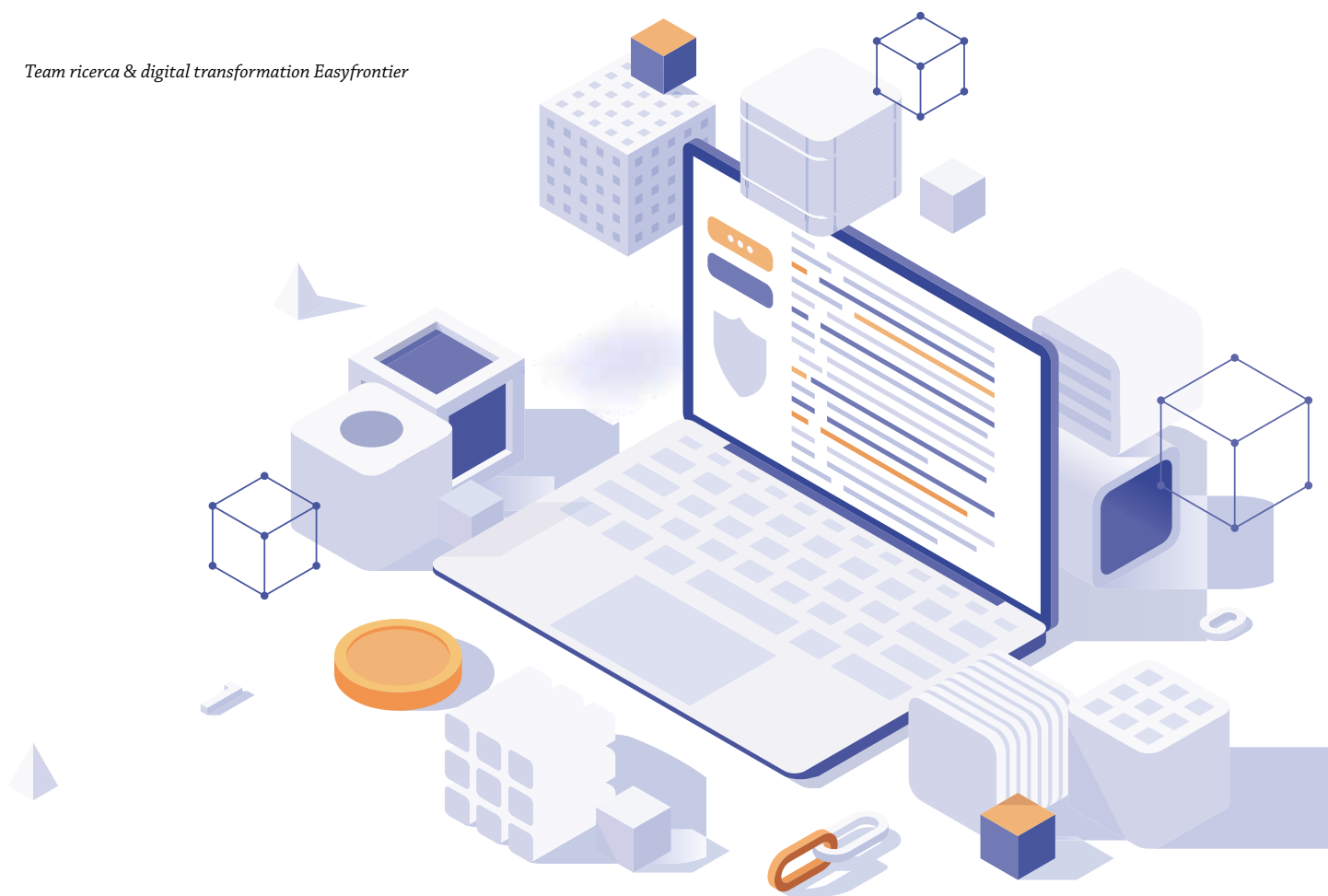


La rivoluzione digitale delle DOGANE: dalla SMATERIALIZZAZIONE dei documenti doganali all'introduzione delle tecnologie BLOCKCHAIN



Team ricerca & digital transformation Easyfrontier



Si comincia a pieno ritmo dal 1 luglio 2021: l'e-Commerce transfrontaliero, completamente riformato in ottemperanza a quanto previsto dal Vat e-Commerce Package, prevede che le merci di modico valore (fino a 150 euro) importate in Ue devono essere oggetto, per ogni singola spedizione, di una specifica dichiarazione doganale, seppur presentata utilizzando un set di dati super ridotto.

Fra i dati necessari per lo sdoganamento delle spedizioni di modico valore – dati che, fino al 30 giugno 2021, non sono necessariamente richiesti – vi sono, tra gli altri, il codice Hs (codice di sistema armonizzato a 6 cifre, utilizzato per identificare, a fini doganali, ogni tipologia di merce), la descrizione verbosa e dettagliata di ogni bene importato, la massa lorda e il valore.

Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione Iva, precedentemente pari a 22 euro, mentre rimane inalterata, anche dopo il 1 luglio 2021, la soglia di esenzione del dazio applicabile ai beni di valore inferiore ai 150 euro: pertanto, l'Iva dovrà essere assolta su ogni importazione, sia pure di valore modestissimo.

La riforma, finalizzata da un lato a recuperare l'ingente ammontare di Iva non versata grazie alla soglia di esenzione fino ai 22 euro e, dall'altro, a combattere le frodi, non solo di natura erariale, che affliggono il commercio elettronico transfrontaliero, è stata resa possibile grazie ad interventi profondi nei sistemi informativi doganali, necessari per razionalizzare la gestione dell'enorme numero di dichiarazioni presentate agli uffici doganali di tutta l'Unione europea. Al riguardo, sono state introdotte numerose semplificazioni fra cui, in particolare, il completamento del cosiddetto Moss (mini one stop shop dedicato all'acquisto di servizi Tbe - Television,

Broadcasting and Electronic services), che si estende, nella forma di Oss (One Stop Shop) sia a tutti gli altri servizi acquistati nel commercio elettronico indiretto sia al commercio di beni tra Paesi membri della Ue. E, soprattutto, è stato introdotto l'Ioss (Import One Stop Shop), soluzione che consente alle cosiddette "interfacce elettroniche" (si tratta degli "intermediari elettronici" ossia degli operatori che mettono a disposizione cataloghi, listini e strumenti di pagamento per conto di venditori unionali e non unionali) di riscuotere l'Iva dovuta dal consumatore al momento dell'acquisto per poi versarla, periodicamente, all'erario.

L'evoluzione dei sistemi informatici doganali dell'Unione europea non si ferma qui: a partire dal 2017 è stato introdotto il sistema di decisioni doganali (Cds – customs decisions system) che ha fatto sparire la carta dalla maggior parte delle domande e delle decisioni di competenza delle autorità doganali e, dal 25 gennaio 2021, al sistema si è aggiunta la possibilità per gli operatori che scambiano beni con Canada, Vietnam, Giappone e Uk di richiedere in forma totalmente informatizzata l'iscrizione al Rex – Registered Exporter (il database degli esportatori registrati). A partire da luglio 2021 verrà poi estesa progressivamente, su tutto il territorio nazionale, la presentazione delle dichiarazioni doganali relative alle merci in arrivo da Paesi extra Ue utilizzando i nuovi set di dati previsti dal Codice Doganale dell'Unione (Cdu): le dichiarazioni doganali verranno completamente smaterializzate e arricchite di informazioni utili ad una più razionale e penetrante analisi dei rischi nonché ad una significativa valorizzazione delle autorizzazioni Ae0 e all'incremento dell'efficacia delle semplificazioni già previste e utilizzate oggi da molte imprese.

TRACCIATO	
H1	Immissione in libera pratica e regime uso speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale
H2	Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale
H3	Regime speciale – uso speciale – dichiarazione per l'ammissione temporanea
H4	Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione per l'introduzione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali
H6	Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica
H7	Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (Ce) n. 1186/2009

I set di dati introdotti dal Cdu sono descritti dettagliatamente negli specifici tracciati riportati in tabella a pagina 27.

Le “nuove” dichiarazioni doganali per merci in arrivo nell’Unione europea verranno individuate facendo riferimento al “titolo” del tracciato: H1 indicherà le dichiarazioni di immissione in libera pratica, ossia le classiche importazioni, H2 si riferirà alle introduzioni in deposito doganale e via di seguito.

La reingegnerizzazione farà dunque scomparire la “bolletta doganale” come oggi la conosciamo: non si farà più riferimento alle caselle del Dau, ma a Data group e Data element.

Il nuovo sistema consentirà poi di superare i limiti dovuti alla precedente architettura: fra le principali novità, l’invio incrementale dei dati della dichiarazione, l’aumento del numero massimo di articoli per dichiarazione (da 40 a 999 singoli), lo svincolo delle merci per articolo, una nuova gestione del fascicolo elettronico e una revisione della dichiarazione (rettifica o annullamento) basata sui dati trasmessi informaticamente dall’operatore economico.

La reingegnerizzazione cui abbiamo fatto riferimento non va confusa con il cosiddetto Ics (Import Control System) che è il sistema attraverso il quale verranno gestite progressivamente le dichiarazioni sommarie in entrata (Ens – Entry summary declaration), di competenza di vettori e corrieri internazionali – i quali già oggi forniscono i dati necessari alle autorità doganali seppur in modo meno sistematico e strutturato.

L’ulteriore passo verso la smaterializzazione definitiva delle dichiarazioni doganali avverrà, per l’Italia, nel primo trimestre del 2023, quando anche le dichiarazioni di esportazione diverranno set di dati: B1: Aes - Automated Export System. Per il transito (T1 e T2), nello stesso trimestre, si entrerà nella Fase 5 del Ncts (New Computerized Transit System).

L’impatto della smaterializzazione di export e transito, grazie alla registrazione diretta sui sistemi informatici doganali, consentirà alle nostre imprese una notevole accelerazione dei processi di sdoganamento, collegati a controlli automatici e totalmente trasparenti per gli operatori.

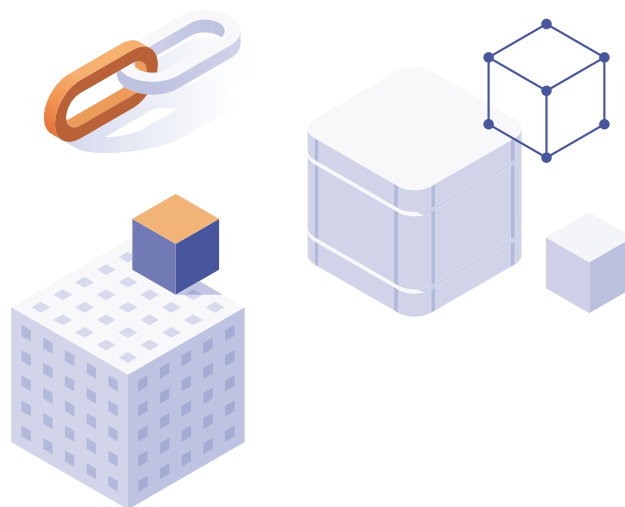
L’evoluzione tecnologica assicurata dall’adozione di strutture di dati (Eucdm - Eu Customs Data Model) pensate nella logica di una progressiva e intensa integrazione fra le diverse banche dati apre ad un futuro dialogo fra tutti gli strumenti e i database utilizzati dalle autorità pubbliche dell’Unione europea e non solo,

visto che l’Eucdm è a sua volta basato sul Data Model (attualmente giunto alla versione 4.0) sviluppato dalla Wco - World Customs Organization, proprio al fine di giungere alla possibilità di assicurare lo sdoganamento fluido delle merci fin dalla partenza dallo stabilimento del produttore e fino al destinatario finale.

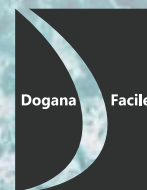
Contestualmente all’evoluzione tecnologica delle dogane a livello globale (non a caso la direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che segue tale evoluzione ha assunto la denominazione di “Direzione Organizzazione e Digital Transformation”), nell’ambito degli scambi internazionali di merci si stanno affermando tecnologie, come quelle blockchain, che consentiranno maggiore sicurezza nella trasmissione e nella validazione dei dati.

E pur se le blockchain “pubbliche” saranno assoggettate a limitazioni e restrizioni (ad esempio sul numero minimo dei nodi di validazione), è possibile ipotizzare l’utilizzo di blockchain permissioned per lo scambio di dati fra operatori economici, dati che possono essere di rilievo per i controlli doganali e di altre autorità: ad esempio, per fornire certezza in ordine alle informazioni contenute in una BoL (Bill of Lading) o in un contratto di compravendita o, ancora, per garantire sicurezza nella gestione degli inventari connessi all’utilizzo dei depositi doganale e, infine, per garantire validità alle dichiarazioni ed attestazioni di origine quando richieste nell’ambito di accordi di libero scambio.

Il Servizio Dogana Facile di Anima Confindustria è a disposizione per supportare le aziende nell’implementazione delle procedure digitali introdotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche nell’ottica di una integrazione con i sistemi informativi aziendali e con le altre soluzioni che semplificano notevolmente l’intera gestione dei processi industriali connessi agli scambi internazionali. □



Dogana Facile



Servizi strategici per il business delle imprese

**Al passo con i cambiamenti nel mondo
ci stiamo rinnovando per voi**

PER INFORMAZIONI

Carmela Massaro

Responsabile Dogana Facile

ANIMA Confindustria Meccanica, via Scarsellini 13 Milano

Tel 02.45418305 Email massaro@anima.it



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



con la collaborazione

easy frontier